

Riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2023

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, il quale prevede che in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro non aventi natura regolamentare;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", in particolare, l'articolo 34;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO l'articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale "l'entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all'annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo";

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

VISTO l'articolo 3 della citata legge 22 novembre 2017, n. 175, che prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo;

VISTO, in particolare, il comma 2, lettera e), dell'articolo 3 della legge n. 175 del 2017, il quale prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo esprima il proprio parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;



VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante "Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla l. 30 /04/1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27/07/2017";

VISTO il decreto ministeriale 21 novembre 2022, recante "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate al sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche dei Comuni capoluogo delle città metropolitane e maggiori risorse disponibili a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo" ed in particolare l'articolo 5 che così recita "Nelle more della determinazione della quota di contributo spettante ai soggetti beneficiari, le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo, eccedenti all'esito delle proiezioni sviluppate sulla base dei criteri di attribuzione previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, pari a 744.440,00 euro, sono trasferite all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale per sostenere, sulla base delle indicazioni che saranno impartite dalla Direzione generale Spettacolo previa adozione di un successivo decreto ministeriale, le attività di spettacolo in corrispondenza delle esigenze rilevate a consuntivo sui settori delle attività teatrali, delle attività di musica, delle attività di danza e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO l'articolo 1, comma 631, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, che così recita "Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 304 del 30 dicembre 2022 - serie generale, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 3 del 12 gennaio 2023, concernente l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



VISTO l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, rep. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che di fatto proroga le funzioni del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale "Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163";

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo pari a euro 100.000,00 per l'anno 2023 graverà sul capitolo 6621 PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023 e sarà oggetto di variazione sul capitolo 6638 PG 1 ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 e dell'articolo 15 della legge 197 del 29 dicembre 2022;

CONSIDERATO che sul capitolo 6621 PG 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, gravano, altresì, le risorse destinate all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia quale contributo ordinario di euro 250.000,00 a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 8-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622 PG 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, risulta dal sistema SICOGE un accantonamento provvisorio pari a euro 500.000,00, che in via cautelativa non viene considerato ai fini del presente riparto;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6626 PG 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, risulta dal sistema SICOGE un accantonamento provvisorio pari a euro 3.000.000,00, che in via cautelativa non viene considerato ai fini del presente riparto;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622 PG 5, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, gravano le risorse destinate al sovvenzionamento della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per euro 3.000.000,00;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2017 prevede che la ripartizione delle risorse da assegnare ai settori individuati dal medesimo decreto sia stabilita



in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate;

VISTO il parere n. 1/2023 del Consiglio superiore dello spettacolo sullo schema di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo 2023, espresso nella seduta del 12 aprile 2023;

RILEVATA l'esigenza di assicurare, anche alla luce del parere reso dal Consiglio superiore dello spettacolo, adeguata flessibilità in sede di gestione annuale delle risorse a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, tenendo conto dell'entità numerica, dei deficit e dei costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota da erogarsi a saldo, dei contributi concessi nell'anno 2023, ai sensi della legge 163 del 1986, sarà oggetto di impegno, nell'esercizio in cui i medesimi diventano esigibili, a seguito della presentazione dei consuntivi artistici e dei rendiconti finanziari nell'anno 2024;

CONSIDERATO che l'importo ripartibile del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l'annualità 2023, ammonta a complessivi euro 420.291.856,00;

DECRETA

Art. 1

- 1. L'importo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l'anno 2023, oggetto del presente provvedimento di riparto è pari a euro 420.291.856,00.
- 2. Le aliquote di riparto del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per l'annualità 2023, come definito al precedente comma 1, sono così stabilite:

a)	Fondazioni lirico sinfoniche	45,682541134%
b)	Attività musicali	19,388008318%
c)	Attività teatrali	21,566862357%
d)	Attività di danza	4,224578646%
e)	Residenze	0,666203725%
f)	Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di sistema	6,407947843%
g)	Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,909203541%
h)	Osservatorio dello spettacolo	0,142757941%
i)	Comitati e commissioni	0,011896495%

Art. 2

1. Per l'annualità 2023, tenuto conto dell'esigenza di assicurare adeguata flessibilità in sede di gestione annuale delle risorse a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo l'incremento massimo consentito del contributo rispetto alla precedente annualità, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, è determinato, analogamente al 2022, dalla Amministrazione a consuntivo, in misura non superiore al 15% per i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di tradizione, le



Istituzioni concertistiche orchestrali e i Festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio, e in misura non superiore al 40% per gli altri settori.

Art. 3

1. Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 21 novembre 2022, recante "Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate al sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche dei Comuni capoluogo delle città metropolitane e maggiori risorse disponibili a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo", pari a euro 744.440,00, versate all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, sono ripartite a favore dei soggetti individuati nel 2022 ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, per ciascun ambito come indicato di seguito:

a) Attività teatrali euro 143.766,08 b) Attività musicali euro 386.220,00 c) Progetti multidisciplinari euro 214.453,92

2. Per ragioni di economicità e di non aggravamento del procedimento di erogazione, la Direzione generale Spettacolo, con successivo provvedimento, definirà con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale le modalità operative per il versamento delle risorse di cui al comma 1 da parte del citato Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale ai beneficiari individuati.

Art. 4

1. Con successivo decreto ministeriale è disposta la suddivisione delle risorse fra i pertinenti capitoli di spesa e con conseguente nota saranno richieste al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 e dell'articolo 15 della legge 197 del 29 dicembre 2022, le occorrenti variazioni del bilancio.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 aprile 2023

IL MINISTRO